


PARTE SPECIALE

(definizione degli illeciti e
mappatura delle attività sensibili)

(Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2003 e aggiornato con deliberazione del Consiglio di Gestione del 15 maggio 2006)



INDICE

PARTE SPECIALE A

PREMESSA	22
A. 1 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	22
A. 2-3 REATI SOCIETARI FINANZIARI E ALTRI REATI	31
A. 4 AREE SENSIBILI: “ATTIVITA’ A RISCHIO”	41
A. 4.1 Premessa	41
A. 4.2 Definizione del rischio implicito	421
A. 4.3 Mappatura della aree di attività a rischio	422
A. 4.3.1 Premessa	432
A. 4.3.2 Schede di analisi del rischio	443

PREMESSA

Il Decreto legislativo 231/2001 individua **tre** categorie omogenee di fattispecie penali suscettibili di generare la responsabilità degli Enti ai quali gli autori degli illeciti appartengono,:

- reati contro la pubblica amministrazione e di falso (*articoli 25 e 25/bis del decreto legislativo 231/2001*);
- reati societari e finanziari (*articoli 25/ter e 25-sexies del decreto legislativo 231/2001 e 184 e 185 L.62/2005*);
- reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, contro la personalità, la vita e l'incolumità individuale (*artt. 25-quater, 25-quater1 e 25 quinquies del decreto legislativo 231/2001 e transnazionali (L. 16/3/2006, n. 146)*).

A. 1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Viene di seguito fornita una breve e schematica descrizione di ogni singola fattispecie rilevante.

Per i principali reati qui rilevanti si è ritenuto opportuno riprodurre il testo del codice penale che li riguarda, mentre per i minori invitiamo alla lettura diretta degli stessi.

- ***Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico***

Articolo 316/bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno della distrazione di finanziamenti pubblici.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione.

La condotta incriminata presuppone l'avvenuta concessione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, e consiste nella loro destinazione a fini diversi da quelli previsti, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di

impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione ad uno scopo diverso da quello per il quale il contributo, la sovvenzione o il finanziamento sono stati concessi.

Il dolo è generico ed è rappresentato dalla volontaria distrazione della erogazione pubblica dalle finalità originarie.

Articolo 316/ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640/bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinque [pari ad Euro 3.999,96] si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquantamillioni di lire [pari a da Euro 5.164 a Euro 25.822]. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione delle condotte illecite non idonee ad integrare il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sancito dall’articolo 640/bis c.p.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all’apparato organizzativo della pubblica amministrazione.

La condotta consiste nell’ottenimento di erogazioni pubbliche per mezzo della utilizzazione di dichiarazioni o documentazioni false, o della omissione di informazioni dovute.

Il dolo è generico e consiste nella volontaria e consapevole utilizzazione delle dichiarazioni o documentazioni false, o nella volontaria e consapevole omissione delle informazioni dovute.

Articolo 640, comma 2, n. 1 c.p. (Truffa)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni [pari a da Euro 51,64 a Euro 1.032,91].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni [pari a da Euro 309,87 a Euro 1.549,37]:

1) *se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare. [.....]*”.

Questa fattispecie delittuosa, nella parte rilevante per la responsabilità dell'ente collettivo ai sensi del decreto 231, è finalizzata alla repressione delle condotte di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato.

La condotta incriminata consiste nel conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente ottenuto attraverso l'uso di artifici o raggiri che, inducendo in errore lo Stato o l'ente pubblico, abbiano determinato il compimento da parte di questi ultimi di atti di disposizioni patrimoniali ad essi dannosi.

Il dolo è generico ed è rappresentato dalla volontaria e cosciente condotta di trarre in inganno lo Stato o l'ente pubblico e di determinare, con tale mezzo, la disposizione patrimoniale ed il profitto.

Articolo 640/bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione delle condotte di truffa aventi ad oggetto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle comunità europee ai fini di incentivazione economica.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato.

La condotta incriminata consiste nel conseguimento di contributi e/o erogazioni pubbliche o comunitarie da parte dell'agente attraverso l'uso di artifici o raggiri che abbiano indotto in errore l'ente erogatore.

Il dolo è generico ed è rappresentato dalla volontaria e cosciente condotta fraudolenta di trarre in inganno lo Stato, l'ente pubblico o quello comunitario, e di determinare, con tale mezzo, l'erogazione del contributo economico.

Articolo 640/ter c.p. (Frode informatica)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o

telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni [pari a da Euro 51,64 a Euro 1.032,91].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni [pari a da Euro 309,87 a Euro 1.549,37] se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.[.....]”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione delle condotte di truffa realizzate peculiarmente attraverso l'alterazione di sistemi informatici o telematici. Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti collettivi, si segnala la rilevanza dei soli reati di frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato.

La condotta incriminata consiste nella manomissione di sistemi informatici o telematici, nell'alterazione o immissione di dati, e/o nell'alterazione del c.d. software.

Il dolo è generico ed è rappresentato dalla volontaria e cosciente condotta di alterare il sistema informatico, i suoi dati e/o il software, e di determinare, con tale mezzo, la disposizione patrimoniale ed il profitto.

▪ **Concussione e corruzione**

Articolo 317 c.p. (Concussione)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno degli abusi del proprio ufficio per costringere o indurre taluno al pagamento o alla promessa di danaro o altre utilità.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, ricordando che a rilevare è l'attività in concreto esercitata e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto.

La condotta incriminata consiste nella costrizione o induzione al pagamento o alla promessa di pagamento di una somma di danaro o di altra utilità perpetrate attraverso un abuso della propria qualità o dei propri poteri.

Il dolo è generico ed è rappresentato dalla volontà di porre in essere la condotta abusiva e dalla consapevolezza del carattere indebito della dazione o della promessa del danaro o dell'altra utilità.

Articolo 318 c.p. (Corruzione per un atto di ufficio)

“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno della c.d. corruzione impropria, ovvero della conclusione di accordi tra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per il compimento di un atto relativo ai suoi poteri e comunque conforme ai suoi doveri d'ufficio, un compenso che non gli è dovuto.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato ed il privato.

La condotta incriminata consiste nello scambio di danaro o altra utilità contro il compimento da parte del pubblico funzionario di un atto del proprio ufficio.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del privato di dare o promettere la retribuzione e del funzionario di accettarla, con la consapevolezza che tale retribuzione non è dovuta e che viene prestata per ottenere il compimento di un atto di ufficio.

Articolo 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio):

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno della c.d. corruzione propria, ovvero della conclusione di accordi tra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo ai suoi poteri ma contrario ai suoi doveri d'ufficio, un compenso che non gli è dovuto.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio ed il privato.

La condotta incriminata consiste nello scambio di danaro o altra utilità contro il compimento da parte del pubblico funzionario di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del privato di dare o promettere la retribuzione e del funzionario di accettarla, con la consapevolezza che tale retribuzione non è dovuta e che viene prestata per ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio..

Articolo 319/ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni corruttivi in ambito giudiziario.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale ed il privato.

La condotta incriminata consiste in fatti di corruzione commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà del privato di dare o promettere la retribuzione e del pubblico ufficiale di accettarla, con la consapevolezza che tale retribuzione non è dovuta, al fine di danneggiare o favorire una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Articolo 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata a sanzionare anche i c.d. tentativi unilaterali di corruzione, ovvero le condotte di istigazione alla corruzione che non siano state accolte.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio ed il privato.

La condotta incriminata consiste nella istigazione, non accolta, da parte del privato o del pubblico ufficiale (o incaricato di un pubblico servizio) rispettivamente ad accettare o ad offrire danaro o altre utilità per il compimento, il ritardo o l'omissione di atti d'ufficio.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di istigare l'accettazione o l'offerta di danaro, affinché un determinato atto del pubblico ufficiale (o dell'incaricato del pubblico servizio) sia compiuto, ritardato od omesso.

Articolo 322/bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione da parte o nei confronti di membri o funzionari degli organi comunitari.

Soggetto attivo del reato è il membro o il funzionario degli organismi comunitari ed il privato.

La condotta incriminata consiste in fatti di peculato, concussione, corruzione o istigazione alla corruzione.

Il dolo è generico o specifico a seconda di quale tra le predette fattispecie viene in concreto realizzata.

▪ ***Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo***

Articolo 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla falsificazione di monete.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella contraffazione o alterazione di monete vere, o nella introduzione, detenzione, spendita, acquisto o ricezione di monete già contraffatte o alterate previo accordo con il contraffattore o un suo mediatore.

Il dolo è generico con riferimento alle condotte di contraffazione, alterazione, introduzione, detenzione e spendita. Con riferimento invece alle condotte di acquisto e/o ricevimento, il dolo è specifico e consiste nel perseguire lo scopo di mettere in circolazione le monete falsificate.

Articolo 454 c.p. (Alterazione di monete)

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla alterazione delle monete.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nell'alterazione di monete che determini una diminuzione del loro valore, nonché nella introduzione, detenzione, spendita, acquisto o ricezione di monete in tal modo già precedentemente alterate.

Il dolo è generico ad eccezione dell'ipotesi di acquisto o ricevimento di monete alterate che debbono essere accompagnate dall'intenzione specifica di mettere le medesime in circolazione.

Articolo 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla circolazione delle monete contraffatte o alterate.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata presuppone che l'agente non abbia contraffatto o alterato le monete, non abbia partecipato alla loro contraffazione o alterazione, non abbia acquistato o ricevuto le monete alterate o contraffatte dal falsario o da suoi intermediari e non sia d'accordo con gli stessi, e consiste nella introduzione nel territorio dello Stato, nell'acquisto, nella detenzione, nella spendita o comunque nella messa in circolazione delle monete contraffatte o alterate.

Il dolo è generico con riferimento alle condotte di spendita o messa in circolazione delle monete. Relativamente alle condotte di introduzione, acquisto e detenzione è invece richiesto il dolo specifico consistente nel fine di mettere in circolazione le monete introdotte, acquistate o detenute.

Articolo 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di illegittima ritenzione di monete false ricevute in buona fede.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella spendita o comunque messa in circolazione di monete ricevute in buona fede e successivamente scoperte come contraffatte o alterate.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà della spendita o comunque messa in circolazione delle monete di cui si conosce la falsità.

Articolo 459 c.p. (Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)

Questa disposizione è finalizzata a parificare i valori di bollo alle monete, punendone la loro falsificazione, l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione o la messa in circolazione.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella contraffazione o alterazione di valori bollati veri, nonché nell'introduzione, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori bollati falsificati.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà delle condotte poste in essere e della falsità dei valori bollati che ne sono oggetto.

Articolo 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla contraffazione della carta filigranata utilizzata per le carte di pubblico credito o per i valori bollati.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella contraffazione della carta filigranata, o nell'acquisto, detenzione e/o alienazione della predetta carta contraffatta.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta di contraffazione, acquisto, detenzione e/o alienazione.

Articolo 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla alterazione della filigrana.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella fabbricazione, acquisto, detenzione o alienazione di filigrana o di strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le condotte di cui sopra.

Articolo 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di illegittima utilizzazione di valori bollati falsificati, da parte di soggetti che non hanno concorso alla falsificazione o che li hanno ricevuti in buona fede.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nell'utilizzo di valori bollati falsificati alla cui falsificazione non si è concorso o ricevuti in buona fede e successivamente scoperti come contraffatti o alterati.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'utilizzo dei valori bollati di cui si conosce la falsità.

A. 2 REATI SOCIETARI E FINANZIARI

In merito ai c.d. reati societari, oggetto della recente riforma attuata con il decreto legislativo 61/2002, come modificato dalla legge 262/2005, e finanziari di cui dalla legge 62/2005, omettiamo per brevità la riproduzione dei testi di legge, sempre puntualmente citati, invitando però alla loro consultazione diretta.

Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) – Come sostituito dall'art. 30 della L. 262/05

Questa norma è finalizzata alla repressione dei possibili comportamenti posti in essere dai soggetti indicati espressamente dalla norma in esame in violazione dei principi di chiarezza, completezza e veridicità in tema di informazione contabile.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. Occorre, ad ogni modo chiarire, che, seppure penalmente imputabili ex art. 2621 c.c., la commissione del reato di false comunicazioni sociali da parte dei sindaci non comporta conseguenze ai sensi del decreto legislativo 231/2001, in quanto l'art. 25/ter di tale decreto, che rinvia all'articolo in esame, non annovera i sindaci tra i soggetti il cui comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta per la società.

La condotta incriminata presuppone che nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni dirette all'informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed

economica della società siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, o vengano omesse determinate informazioni obbligatorie.

Il dolo è specifico ed è rappresentato dalla coscienza e volontà di commettere un falso al fine di ingannare i soci o il pubblico per conseguire un profitto ingiusto per sé o per altri.

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori) – Come sostituito dall’art. 30 della L. 262/05

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta idonea ad integrare l'elemento materiale del reato presuppone non solo che nelle comunicazioni dirette all'informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica della società, siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, o vengano omesse determinate informazioni obbligatorie, ma è, altresì, necessario che tali falsità od omissioni cagionino un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Art. 2623 c.c. abrogato. Il reato di Falso in prospetto è ora regolato dall’art. 173-bis. del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che si riporta di seguito:

1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

I soggetti attivi possono essere chiunque; tuttavia, per l'applicazione del decreto 231, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società operanti in mercati regolamentati sono solitamente gli

amministratori, i direttori generali, i dirigenti, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza.

La condotta consiste nell'espone volontariamente notizie false od occultare, sempre volontariamente, dati o notizie nei prospetti di sollecitazione o di quotazione, nonché nei documenti di offerta in caso di OPA o di OPS.

L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico di porre in essere con coscienza e volontà le descritte falsità od omissioni per ingannare i terzi e procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto.

Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)

L'art. 25/ter del decreto 231 rinvia, alla lett. f) ed alla lett. g), rispettivamente all'art. 2624, comma 1, c.c. e all'art. 2624, comma 2, c.c. L'unica differenza tra le due fattispecie è data dal fatto che nel secondo caso è previsto un aggravamento della pena qualora la condotta necessaria per integrare l'elemento materiale abbia altresì causato un danno patrimoniale in capo ai destinatari delle comunicazioni delle società di revisione. L'art. 2624 c.c. persegue la finalità di assicurare il corretto svolgimento dell'incarico di revisione, la cui funzione primaria, anche se non esclusiva, è quella di controllare la regolare tenuta della contabilità e di esprimere un giudizio sul bilancio.

Soggetti attivi possono essere soltanto i responsabili della revisione.

La condotta necessaria ad integrare l'elemento materiale del reato consiste nell'attestare volontariamente il falso o nell'occultare volontariamente informazioni riguardanti la situazione economica, finanziaria o patrimoniale del soggetto sottoposto a revisione.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le falsità o le omissioni al fine di trarne un vantaggio indebito per sé o per altri

Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di garantire, sanzionando i comportamenti ostantivi degli amministratori, il controllo sia interno che esterno della società.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori.

La condotta che integra la fattispecie di reato rilevante ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 231/2001 è costituita dalla fattispecie aggravata del reato di cui al secondo comma dell'articolo in esame, e

consiste nell'occultamento di documenti o nel compimento di atti artificiosi da parte degli amministratori, che siano idonei ad impedire il controllo sulla società ad opera dei soci, di altri organi sociali (collegio sindacale e, verosimilmente, internal auditors) e della società di revisione, da cui consegua un danno ai soci.

Il dolo è generico, e consiste nella coscienza e volontà di impedire il controllo sulla società.

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

La finalità di tale articolo è quella di assicurare l'effettività del capitale sociale, evitando che il capitale realmente conferito dai soci ed esistente sia inferiore a quello dichiarato, e che si verifichi il fenomeno del cosiddetto "annacquamento" del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori ed i soci conferenti.

La condotta che integra gli estremi del reato in esame è la formazione o l'aumento fittizio del capitale nominale attraverso comportamenti tipici espressamente vietati dal codice civile, ossia la emissione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale (art. 2346 c.c.), la sottoscrizione reciproca di azioni o quote (art. 2360 c.c.), la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti (artt. 2343 – 2344 c.c.), la sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione (art. 2498, comma 2, c.c.).

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale nominale della società.

Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione di conferimenti)

La finalità di tale articolo è da rinvenire nell'esigenza di garantire l'effettività del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

La condotta rilevante è costituita dalla restituzione effettiva o simulata dei conferimenti, o dalla liberazione dall'obbligo di eseguire detti conferimenti, oltre le ipotesi in cui è espressamente permesso.

Il dolo è generico e consiste nella cosciente e volontaria restituzione, reale o fittizia, dei conferimenti o nella liberazione dall'obbligo degli stessi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

La finalità perseguita dalla norma è quella di impedire la distribuzione di utili fittizi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla distribuzione di utili o acconti sugli utili fittizi, in violazione dei limiti legali di distribuzione, o dalla ripartizione di riserve legali non distribuibili. Occorre, tuttavia, precisare, che non avendo gli amministratori il potere diretto di porre in essere dette distribuzioni o ripartizioni di utili prescindendo da apposite deliberazioni assembleari in merito, la condotta integrante il reato sembra sussistere anche nel caso in cui gli amministratori, pur senza procedere direttamente alla distribuzione o alla ripartizione, pongano in essere delle rappresentazioni contabili sulla base delle quali l'assemblea deliberi detta distribuzione o ripartizione, pur in assenza delle condizioni oggettive che lo consentirebbero.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di effettuare la distribuzione o la ripartizione al di fuori dei limiti posti dalla legge.

Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante)

L'articolo in esame persegue la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sia della società per cui gli amministratori agiscono sia della controllata, in caso di operazioni sulle azioni della controllante.

Soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori che pongono in essere tali operazioni

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla violazione delle norme che disciplinano l'acquisto e la sottoscrizione delle azioni o quote anche da parte della controllata (artt. 2357 – 2360 c.c.), cui consegue una lesione all'integrità del capitale o delle riserve non distribuibili.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le citate operazioni fuori dai casi normativamente consentiti.

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

La finalità dell'articolo è quella di impedire operazioni dannose per i creditori sociali.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è costituita da comportamenti tipici, consistenti nella violazione da parte degli amministratori delle norme volte a tutelare, nell'ambito delle operazioni elencate, le posizioni dei creditori sociali, cui consegua un danno patrimoniale per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di attuare le descritte operazioni societarie violando le norme poste a tutela dei creditori sociali.

**Art. 2629-bis. cc - (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi).
Articolo inserito dall'art. 31 della L. 262/05**

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire i comportamenti dei liquidatori che vengano meno ai doveri che gli impongono di regolare i rapporti pendenti della società con i creditori sociali.

Soggetti attivi del reato possono essere solo i liquidatori.

La condotta punita è rappresentata dalla violazione della norma che impone l'obbligo di pagamento dei creditori sociali o di accantonamento delle somme necessarie cui consegua un danno per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di violare la descritta norma di tutela dei creditori.

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire tutti i comportamenti idonei a turbare la corretta formazione della volontà assembleare

Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali atti simulati o fraudolenti, per l'articolo in commento, possono essere commessi da chiunque; tuttavia,

per l'applicazione del decreto 231, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza.

Tale reato è a condotta libera, nel senso che integrano l'elemento oggettivo del reato tutti quei comportamenti simulati o fraudolenti attraverso i quali si impedisce la libera ed autonoma formazione della volontà dei soci votanti, e che siano idonei a determinare la maggioranza in assemblea.

L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico di porre in essere con coscienza e volontà atti simulati o fraudolenti tali da determinare la maggioranza in assemblea al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto.

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)

Attraverso tale reato si persegue la finalità di punire tutti quei comportamenti dolosi idonei a provocare squilibri nei mercati finanziari e ad incidere nella stabilità patrimoniale delle banche.

Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali comportamenti, per l'articolo in commento, possono essere posti in essere da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del decreto 231, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza.

La condotta penalmente rilevante consiste nella diffusione di notizie false, o nel porre in essere operazioni simulate o fraudolente di qualunque genere, concretamente idonee ad alterare in modo sensibile i mercati finanziari o ad influire negativamente in maniera rilevante sulla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a ledere i mercati finanziari e la stabilità patrimoniale delle banche.

Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di punire tutte le ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Autorità per la concorrenza ed il mercato, Isvap).

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori. Occorre, ad ogni modo chiarire, che, seppure penalmente imputabili ex art. 2638 c.c., la commissione del reato in

esame da parte dei sindaci non comporta conseguenze ai sensi del decreto 231, in quanto l'art. 25/ter di tale decreto, che rinvia all'articolo in esame, non annovera i sindaci tra i soggetti il cui comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta per la società.

La condotta che integra gli estremi del reato consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggetti a vigilanza nelle comunicazioni alle citate autorità, o nell'occultamento fraudolento di fatti materiali riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggette a vigilanza che avrebbero dovuto essere comunicate alle autorità pubbliche competenti. Ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame integrano gli estremi del reato anche tutti quei comportamenti sia commissivi che omissivi posti in essere dai soggetti attivi tali da impedire alle autorità di vigilanza di svolgere le proprie funzioni.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere i descritti comportamenti al fine di ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità che vi sono preposte.

Art. 184. - L. 62/05 - (Abuso di informazioni privilegiate).

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la

rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185. - L. 62/05 - (*Manipolazione del mercato*)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2.. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

A.3 ALTRI REATI

TRATTASI DI REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E REATO TRANSNAZIONALE

Art. 270-bis c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico*)

Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di everzione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 600 c.p. (*Riduzione in schiavitù*)

Chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 601 c.p. (*Tratta e commercio di schiavi*)

Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù e' punito con la reclusione da cinque a venti anni.

Art. 602 c.p. (Alienazione e acquisto di schiavi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù, o nella condizione predetta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Art. 604 c.p. (Fatto commesso all'estero in danno di cittadino italiano)

Le disposizioni di questa sezione si applicano altresì, quando il fatto e' commesso all'estero in danno di cittadino italiano.

Art. 583-bis c.p. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 3 Legge 16/3/2006, n. 146 - (Reato transnazionale).

Definizione di reato transnazionale

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali

in un altro Stato.

A. 4 AREE SENSIBILI: “ATTIVITA’ A RISCHIO”

A. 4.1 Premessa

L’attività di Lombardia Informatica può essere sintetizzata con quanto riportato nell’art. 4 dello Statuto: La Società ha per oggetto la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa, contemplati dai piani e progetti approvati dalla Regione Lombardia e, in particolare:

- la creazione e la conduzione di progetti per l’introduzione e l’utilizzo della tecnologia della informazione e della comunicazione (ICT) nella Regione Lombardia, compresa l’individuazione delle tecniche di gestione più adatte al raggiungimento degli obiettivi di servizio indicati dalla Regione stessa, in un quadro di costi/benefici controllabile;
- l’individuazione di nuove tecnologie (ad esempio, Market Place, Digital Terrestrial Television, etc.) finalizzate a migliorare i processi operativi della amministrazione regionale i quali, attraverso la razionalizzazione e semplificazione amministrativa del sistema, creino valore ai servizi per il cittadino, valorizzando gli investimenti già effettuati, relativi ai sistemi ed ai sottosistemi già presenti, nonché valutando gli impegni ed i ritorni di quelli da effettuare;
- L’impostazione e lo svolgimento di gare pubbliche per incarico della Regione, anche a favore di altri organismi di diritto pubblico di interesse regionale, per il reperimento di contraenti privati destinati a realizzare i progetti di cui al punto precedente, ove non affidati alle altre articolazioni della attuale Lombardia Informatica S.p.A.;
- Il controllo delle forniture e dei livelli di servizio prestati da terzi alla Regione, nell’ambito di contratti scaturenti dalle gare di cui al punto precedente, allo scopo di identificarne gli impatti operativi-gestionali, di migliorare l’operatività delle innovazioni previste, di monitorare i livelli di servizio di tutte le prestazioni erogate dalla amministrazione, di valutare la persistenza nel tempo degli aspetti costi/prestazioni, anche con riferimento alle alternative eventualmente presenti sul mercato.

I servizi e le prestazioni possono essere resi alla Regione, agli Enti locali territoriali, alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Enti simili e/o assimilabili e comunque ai propri soci.

L’impegno prioritario della società è a supporto della Regione Lombardia, per cui Lombardia Informatica, avvalendosi principalmente delle controllate Lombardia Servizi e Lombardia Integrata, realizza i Sistemi Informativi e gestisce una molteplicità di progetti.

Infatti, per meglio presidiare il proprio mercato, Lombardia Informatica ha costituito, nell'ottobre 1999, LISIT (Lombardia Integrata Servizi Infotelematici per il Territorio) – società controllata oggi impegnata nella realizzazione della Carta Regionale dei Servizi – CRS – SISS e, nel giugno 2004 in attuazione del progetto regionale “Square”, mediante conferimento di apposito ramo d’azienda, Lombardia Servizi, operante nel settore della fornitura di servizi e prestazioni informatiche e relative attività a tali servizi connessi, anche contemplati dai piani e dai progetti approvati dalla Regione Lombardia. Lombardia Servizi può, inoltre, realizzare specifici progetti regionali ad ampio respiro, “esportare” in altre regioni progetti già sperimentati o avviati in Lombardia e partecipare a progetti statali affini e/o connessi all’oggetto sociale.

A. 4.2 Definizione del rischio implicito

Da quanto riportato ai paragrafi precedenti, è dato di rilevare come la maggior parte dei reati contemplati nel Decreto in oggetto presupponga l’instaurazione di rapporti con un soggetto pubblico.

Vista pertanto l’attività svolta da Lombardia Informatica e delineata la tipologia dei rapporti intercorrenti tra le Società citate e soggetti pubblici vengono di seguito evidenziate le aree di attività ritenute più specificamente a rischio con indicazione del grado di rischio correlato.

I risultati esposti, frutto dell’analisi della documentazione messa a disposizione dalla Società oltre che di interviste con i principali responsabili di funzione, devono intendersi suscettibili di modificazioni nel tempo, in forza di mutamenti della struttura aziendale o di modificazioni legislative.

Valutazione globale del rischio implicito:

rilevanza ALTA	reati derivanti da rapporti con soggetti pubblici tenuti da soggetti in posizione apicale e loro sottoposti;
rilevanza MEDIA	reati societari
rilevanza BASSA	reati di stampa di monete o valori bollati falsi; reati finanziari; altri reati;

A. 4.3 Mappatura della aree di attività a rischio

A. 4.3.1 Premessa

Vengono di seguito evidenziati i risultati delle analisi condotte sulla struttura aziendale e dei colloqui intercorsi col personale direzionale/operativo in tema di aree di attività a rischio di commissione reato.

Esistono preliminarmente una serie di attività nell'ambito delle quali il rischio di illecito può essere definito di grado sufficientemente basso da non richiedere particolare approfondimento.

E' questo il caso delle attività correlate a:

- gestione di rapporti con soggetti pubblici in relazione ad adempimenti, verifiche ed ispezioni a fronte della produzione di rifiuti;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per aspetti afferenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici in relazione all'assunzione di personale appartenente a categorie protette;
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito previdenziale;
- gestione dei rapporti e dei flussi informativi con la società di revisione.

Assumono per contro elevata rilevanza dal punto di vista del rischio di commissione del reato le seguenti attività:

- negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti di concessione con soggetti pubblici (Regione Lombardia) mediante procedure di affidamento diretto;
- negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti di concessione con altri soggetti pubblici mediante procedure di gara ad evidenza pubblica;
- acquisto di beni e servizi mediante trattative private e/o procedure di gara;
- attività di predisposizione del bilancio.

Per tutte le attività elencate, sulla base di quanto previsto dal sistema di deleghe in vigore, sono stati individuate le Funzioni ed i Responsabili coinvolti nel processo sensibile (cfr. All. "Attività sensibili Ex D.Lgs.231/01: Mappatura dei poteri di firma e deleghe").

Si è quindi proceduto ad una ricognizione delle attività e delle misure di controllo attualmente esistenti limitatamente alle attività considerate, ai fini 231, ad alto rischio di illecito.

Come preliminarmente anticipato le stesse sono riassumibili in:

- *negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti di concessione con soggetti pubblici (Regione Lombardia) mediante procedure di affidamento diretto;*

- *negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti di concessione con soggetti pubblici mediante procedure di gara ad evidenza pubblica;*
- *acquisto di beni e servizi mediante trattative private e/o procedure di gara;*
- *attività di predisposizione del bilancio.*

Per le prime due, che costituiscono il business dell'Azienda, la trattazione risulta unificata, mentre l'ultima è trattata singolarmente.

A. 4 .3.2 Schede di analisi del rischio

I risultati della ricerca sono esplicitati con riferimento a tre dimensioni tra loro connesse:

- *aree di rischio (Scheda A – Informazioni di Sintesi sull'attività sensibile),*
- *misure di controllo esistenti (Scheda B – As is analysis e indicazioni di sintesi sul sistema di controllo interno esistente)*
- *misure di miglioramento da adottare (Scheda C – Gap analysis e individuazione dei suggerimenti per il riallineamento del sistema di controllo interno).*

Scheda A – Informazioni di Sintesi sull'attività sensibile

Individuate le aree di attività a rischio con riferimento ai reati contemplati nel D.Lgs. 231/01, la scheda identifica, per ognuna di esse, funzioni e soggetti interni ed esterni coinvolti nel processo, ruolo e responsabilità degli stessi, interlocutore pubblico e i reati potenziali. Per ogni attività viene indicato il grado di rischio implicito nella stessa, giudizio cui si è pervenuti tenuto conto di indicatori quali la probabilità, la frequenza, l'opportunità che il reato sia compiuto, a prescindere dall'esistenza e dall'adeguatezza delle procedure di controllo esistenti.

Scheda B – As is analysis e indicazioni di sintesi sul sistema di controllo interno esistente

La seconda scheda individua i controlli esistenti relativamente alle principali criticità quali l'esistenza di procedure formalizzate, verificabilità e tracciabilità delle negoziazioni, adeguatezza e coerenza del sistema delle deleghe e delle responsabilità, gestione delle informazioni, esistenza di vincoli normativi e/o economici, etc.

Relativamente ai controlli rilevati sono descritti gli strumenti, i soggetti delegati all'utilizzo degli stessi, punti di forza e debolezza.

Scheda C – Gap analysis e individuazione dei suggerimenti per il riallineamento del sistema di controllo interno

Da ultimo, in presenza di eventuali criticità nel controllo, si evidenziano le azioni correttive o di integrazione necessarie al riallineamento del controllo interno.

Le conclusioni afferenti ognuna delle attività citate si basano sull'analisi della documentazione resa disponibile oltre che sulle risultanze degli incontri/colloqui intercorsi con i principali Responsabili di funzione.

Precisiamo infine che quanto sintetizzato nelle conclusioni alle schede allegate non intende "ridisegnare" le procedure aziendali che si danno per acquisite e per le quali si rimanda al manuale della Qualità Vision 2000 e ai documenti propri delle singole aree aziendali di pertinenza. Sarà infatti compito delle Società adeguarsi ai dettami del D.Lgs 231/01 trasferendo le indicazioni del Modello all'interno del Manuale di Qualità attualmente in vigore.

Infine evidenziamo che i punti di criticità e di miglioramento emersi dall'analisi sono relativi esclusivamente agli aspetti che riguardano il D.Lgs 231/01 e non entrano nel merito del contenuto sostanziale della procedura adottata.